


| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

Premessa:

Il presente documento sancisce le Condizioni generali che disciplinano i contratti di appalto e d'opera stipulati dalla **SULTAN SRL – SOCIETÀ BENEFIT**, C.F./P.IVA 01040110312, con sede in Mariano del Friuli (GO), via Pompanin n. 7, nella persona del Legale rappresentante *pro tempore*, di seguito anche solo **SULTAN**, in qualità di Appaltante, con Appaltatori e Prestatori d'opera, aventi ad oggetto l'esecuzione di una o più opere e/o servizi.

Articolo 1: definizioni ai fini dell'interpretazione del presente contratto

Per quanto riguarda le presenti condizioni generali, i termini sottoindicati, a prescindere dal loro utilizzo al singolare o al plurale, assumono il significato di seguito specificato:

ORDINE: la singola richiesta di esecuzione di una o più opere e/o servizi trasmessa dall'Appaltante al Fornitore, disciplinata dalle presenti Condizioni generali di appalto e d'opera.

CONTRATTO: accordo stipulato tra le parti a seguito dell'intervenuta accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

APPALTANTE o COMMITTENTE: la Società Sultan srl – Società Benefit.

APPALTATORE: l'impresa, in forma individuale o collettiva, pubblica o privata, che riceve l'Ordine dal Committente per l'esecuzione di una o più opere e/o servizi.

PRESTATORE D'OPERA: il professionista che riceve l'Ordine dal Committente per l'esecuzione di una o più opere e/o servizi.


FORNITORE: termine usato genericamente per riferirsi tanto all'Appaltatore quanto al Prestatore d'opera.

CLIENTE FINALE o CLIENTE o COSTRUTTORE o ARMATORE: il cliente della Sultan.

CANTIERE: luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, equipaggiamento, manutenzione, riparazione, demolizione, tanto a bordo nave (in navigazione o dry dock), quanto in cantiere navale per navi in costruzione; con l'esclusione dei luoghi in cui vengono eseguite prestazioni di natura meramente intellettuale.

Articolo 2: oggetto

Le presenti Condizioni generali costituiscono parte integrante degli Ordini di esecuzione di una o più opere e/o servizi affidati dalla Sultan al Fornitore e si applicano ai relativi contratti, salvo che siano derogate da condizioni particolari riportate nel singolo Ordine.

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

Articolo 3: efficacia materiale delle Condizioni generali di appalto e d'opera

Le presenti Condizioni si applicano agli Ordini affidati dalla Sultan a tutte le tipologie di Fornitori, sia Appaltatori che Prestatori d'opera, salvo quando espressamente specificato.

Articolo 4: efficacia temporale delle Condizioni generali di appalto e d'opera

Le presenti Condizioni si applicano agli ordini emessi da Sultan dalla data della revisione del documento fino alla data di approvazione della successiva revisione. Delle Condizioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Sultan nella data stessa di approvazione di ciascuna revisione.

Articolo 5: conclusione del Contratto

5.1 – L'Ordine affidato dalla Sultan dovrà essere accettato dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data riportata sull'Ordine medesimo, tramite restituzione al Committente, a mezzo e-mail all'indirizzo info@sultansrl.it, di copia dello stesso, munito di sottoscrizione olografa per accettazione in ogni sua pagina, ovvero sottoscritto con firma digitale.

5.2 – Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, il Contratto si considera concluso solamente al momento della ricezione, da parte di Sultan, dell'Ordine controfirmato.

5.3 – In ipotesi di accettazione dell'Ordine pervenuta successivamente ai 10 (dieci) giorni di cui al punto 5.1, il contratto si considera concluso solamente dopo l'accettazione di Sultan.

5.4 – Qualora l'Ordine lo preveda, il Contratto è sospensivamente condizionato all'ottenimento, da parte del Committente, dell'approvazione del Cliente finale in ordine alle qualità tecniche e professionali del Fornitore e dei materiali della fornitura.


Articolo 6: modifiche al Contratto

Il Committente può apportare modifiche o variazioni al servizio pattuito o all'opera da eseguirsi, nei termini e con le modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, anche per quanto attiene alla rideterminazione dei compensi, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.

Articolo 7: modalità di esecuzione del Contratto

7.1 – I termini di consegna indicati nell'Ordine sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore.

7.2 – Nell'esecuzione della prestazione, il Fornitore agirà con piena autonomia gestionale ed organizzativa, anche garantendo il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, nonché delle

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

norme giuslavoristiche, previdenziali e assicurative a tutela dei propri lavoratori e collaboratori. In nessun caso le direttive eventualmente impartite dal personale della Sultan comporteranno l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Il Committente comunicherà al Fornitore il nominativo di un proprio referente a cui andrà rivolta ogni comunicazione in merito all'esecuzione della prestazione.

7.3 – Il Fornitore è tenuto alla consegna della documentazione tecnica relativa alle opere e/o ai servizi eseguiti secondo quanto sancito dalla legge o, in difetto di previsioni normative, dall'Ordine.

7.4 – Qualora, per l'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore debba accedere al Cantiere con mezzi e/o materiali, egli prenderà accordi con la Sultan almeno 7 (sette) giorni prima, al fine di coordinarsi per l'accesso al Cantiere. Egli dichiara di conoscere tutte le istruzioni, le prescrizioni e le condizioni, comunque denominate, stabilite del Cliente finale per l'accesso al Cantiere, per le modalità e gli orari di lavoro, per il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

7.5 – Le parti potranno concordare che, per lo svolgimento di particolari interventi, il Fornitore utilizzi mezzi o attrezzature messi a disposizione dalla Sultan. L'utilizzo è regolato dalle norme del Codice civile in materia di comodato. Il Fornitore si impegna ad utilizzare mezzi ed attrezzature in sicurezza, nel rispetto delle norme di legge e dei manuali di uso e manutenzione.

Articolo 8: divieto di subappalto


Salvo diversamente specificato nell'Ordine, all'Appaltatore e al Prestatore d'opera non è consentito subappaltare l'esecuzione del contratto.

Articolo 9: obbligo di riservatezza

Il Fornitore, anche per conto dei suoi eventuali dipendenti e collaboratori, si obbliga a non comunicare, diffondere e/o rendere accessibili a terzi, prima, durante o dopo l'esecuzione dell'opera o della prestazione, notizie e/o dati di natura tecnica e/o commerciale che egli abbia appreso durante tutte le fasi precontrattuali e contrattuali.

Articolo 10: tutela della proprietà intellettuale

I disegni, le specifiche ed eventuali documenti tecnici, che verranno messi a disposizione dal Committente, resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine, non potranno essere in alcun caso comunicati a terzi e/o diffusi. Il Fornitore è responsabile della loro diligente conservazione. Qualora consegnati in forma

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

cartacea, dovranno essere restituiti in buono stato al termine della fornitura.

Articolo 11: patto di non concorrenza

All'Appaltatore e al Prestatore d'opera è fatto divieto, pendente l'esecuzione del Contratto e fino al termine di 5 anni dalla stipula dello stesso (!), di operare/svolgere attività in concorrenza con la Committente, su tutto il territorio nazionale ma limitatamente agli allestimenti navali.

Articolo 12: controllo sull'esecuzione

12.1 – Il Committente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta esecuzione dell'opera o del servizio oggetto dell'Ordine.

12.2 – Quando, nel corso dell'opera o del servizio, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal Contratto e a regola d'arte, il Committente ha diritto di fissare un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi. Trascorso inutilmente detto termine, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto, di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile e di porre a carico del Fornitore gli oneri sostenuti per portare a termine l'esecuzione dell'Ordine direttamente o attraverso terzi.


12.3 – L'eventuale controllo che dia esito positivo sull'esecuzione parziale fino a quel momento attuata non comporta accettazione definitiva, ben potendo risultare una non conformità da successivi controlli, con le conseguenze di cui al precedente punto 12.2.

12.4 – La semplice consegna dell'opera o del servizio oggetto dell'Ordine non implica l'accettazione della stessa/o. La Sultan si riserva di valutare la conformità e/o l'assenza di vizi o difetti entro 8 (otto) giorni dalla consegna, a prescindere dall'eventuale pagamento dell'opera o del servizio. Restano ferme la facoltà di legge previste dall'art. 1495 c.c. in relazione ai vizi occulti per i quali il termine per la denuncia, decorrente dalla scoperta degli stessi, è fissato in 20 (venti) giorni.

12.5 – In caso di vizi e/o difformità dell'opera o del servizio rispetto agli standard qualitativi e/o ad eventuali disegni tecnici forniti dal Committente, il Fornitore dovrà tempestivamente intervenire, in seguito a semplice richiesta del primo, per eliminare i vizi e/o rendere conformi l'opera o il servizio.

Articolo 13: garanzia

13.1 – Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il Fornitore dichiara di garantire che l'opera o il servizio è conforme a quanto indicato nell'Ordine, adatta all'impiego specifico richiesto,

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

nonché esente da vizi e/o difetti. Tale garanzia si estende per due anni dalla data di consegna, o per diverso periodo indicato nell'Ordine.

13.2 – Nel caso in cui vengano riscontrati vizi e/o difetti e/o non conformità in detto periodo di garanzia, il Committente ne dà comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r e il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, è tenuto, a proprie spese, alla rimozione dei suddetti vizi e/o difetti e/o difformità. L'opera o il servizio consegnata/o in sostituzione sarà garantita/o alle stesse condizioni previste dall'art. 13.1, ivi compresa la durata della garanzia, che decorrerà dalla data di consegna.

Articolo 14: determinazione del compenso e modalità di corresponsione dello stesso

I compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sono definiti nell'Ordine. In ogni caso, a ciascun Ordine dovrà fare seguito l'emissione della relativa fattura.

Articolo 15: divieto di cessione del contratto e del credito

15.1 – Il Fornitore non ha la facoltà di cedere il contratto a terzi, nemmeno parzialmente, se non formalmente autorizzato per iscritto dal Committente.

15.2 – Ai sensi dell'art. 1260, ultimo comma, c.c., è esclusa la cessione a terzi dei crediti, maturati o maturandi, da parte del Fornitore, salvo il preventivo consenso scritto della Sultan.


Articolo 16: clausola di manleva

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni richiesta di risarcimento proveniente dal Cliente finale in conseguenza di vizi, difetti e non conformità delle opere, obbligandosi anche al risarcimento dei danni sofferti dalla Sultan.

Articolo 17: costi delle prestazioni di assistenza e spese medico-sanitarie

17.1 – In ipotesi di infortunio e/o malattia, occorsi al Fornitore e/o a coloro del cui operato egli debba rispondere ai sensi di legge, e/o alterazione dello stato di salute degli stessi, anche se dipendente da comportamenti loro imputabili, che comportino la necessità di un trasferimento presso un ospedale o altra struttura sanitaria, tutti i costi delle prestazioni di assistenza e le spese medico-sanitarie, nonché gli esborsi dovuti per il trasporto, con qualsiasi mezzo effettuato, presso la struttura medica restano a carico del Fornitore.

17.2 – Rimane in ogni caso suggerita al Fornitore la stipula di una polizza cd. mission per sé, per i

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

dipendenti e per tutti gli altri soggetti che operino per suo conto.

Articolo 18: recesso unilaterale

18.1 – Sultan ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, fatta salva la corresponsione al Fornitore di un importo a copertura di quanto già attuato in esecuzione del contratto.

18.2 – La facoltà di cui al punto precedente può essere esercitata dal Committente a mezzo PEC o raccomandata a/r.

Articolo 19: risoluzione del contratto

19.1 – Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:


- A. Mancato rispetto del termine essenziale di cui all'art. 7.1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, nonché il mancato rispetto dei termini essenziali concessi in proroga ai sensi del medesimo articolo;
- B. Mancato rispetto dell'invito rivolto dal Committente al Fornitore a conformarsi alle condizioni dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12.2;
- C. Mancata tempestiva eliminazione di vizi e/o difformità, ai sensi dell'art. 12.5;
- D. Mancata ottemperanza alla richiesta di cui all'art. 13.2 nel termine ivi previsto;
- E. Condanna del Fornitore con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per un reato di cui al d.lgs n. 231/2001, anche non in relazione a rapporti con Sultan.

19.2 – È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti dalla Sultan in conseguenza dell'inadempimento.

19.3 – L'eventuale tolleranza da parte dell'Appaltante in relazione al mancato rispetto di qualunque obbligo nascente dall'Ordine, nonché il mancato esercizio di un diritto o la concessione di un trattamento di maggior favore, ancorché prolungati nel tempo, non potranno valere quali rinunce o essere interpretati come la concessione di diritti al Fornitore.

Articolo 20: penale

20.1 – La Sultan ha la facoltà di esigere l'esecuzione del contratto nonostante la scadenza del termine essenziale di cui all'art. 7.1, dandone notizia al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza dello stesso e fissando un nuovo termine essenziale per l'adempimento. In questo caso, non opera la

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

risoluzione di cui all'art. 19 *sub A*) e verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,5 (zero/cinque) % del valore dell'Ordine per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 5 (cinque) % del valore dell'Ordine.

20.2 – La presente previsione si applica quale che sia la causa del ritardo. In ipotesi di comprovati casi di forza maggiore, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione per iscritto a mezzo PEC o raccomandata a/r e Sultan avrà la facoltà di concedere una proroga, assegnando un nuovo termine essenziale ed escludendo l'applicazione della penale.

Articolo 21: legge applicabile e clausola compromissoria

21.1 – Al presente contratto ed alla sua interpretazione si applica la legge italiana.

21.2 – Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale amministrato, in conformità del Regolamento di Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale di Milano, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, in forza della Convenzione sottoscritta tra Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e Camera di Commercio Venezia Giulia.

21.3 – Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati secondo detto Regolamento.

21.4 – Sede dell'arbitrato è la Camera di Commercio Venezia Giulia - Sede di Gorizia.

Articolo 22: responsabilità degli Enti ai sensi del d.lgs n. 231/2001


Il Fornitore si impegna ad uniformarsi ai valori e ai principi enunciati nel Codice etico di Sultan, che dichiara di conoscere, in quanto pubblicato sul sito internet di quest'ultima; nonché ad operare secondo legalità ed in un'ottica di continua prevenzione dei reati presupposto di cui al d.lgs n. 231/2001.

Articolo 23: tutela dei dati personali

21.1 – Le informative sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito web di Sultan.

21.2 – Qualora il Fornitore assuma la qualifica di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679 GDPR, verrà sottoscritto separato accordo.

Luogo e data

| | | | |
|--|---|------------|------------|
|  | CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E D'OPERA | REV. 00 | 30.10.2025 |
| | CGAO | | |

Sultan S.r.l. – Società Benefit

Fornitore

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli articoli 11, 12, 15, 18 e 21:

Sultan S.r.l. – Società Benefit

Fornitore
